



MIM-UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

CPIA 4 (Centro Provinciale Istruzione Adulti) RMMM67300X

Sede centrale: Via Palestro, 38 00185 Roma tel. 06-4453994

Sedi associate: L.go Volumnia, 11 (RM) - Via C. Sabatini, 111 (RM) - Via Mura dei Francesi, 174 (Ciampino)
web: <http://cpia4lazio.edu.it> – email: RMMM67300X@istruzione.it- PEC rmmm67300x@pec.istruzione.it C.F.:
97846590582

REGOLAMENTO PER LA FREQUENZA DI STUDENTI UDITORI AL CPIA 4 DI ROMA

PREMESSA

Il D.P.R. 275/99 offre alle singole scuole la possibilità di intervenire, sotto il profilo didattico e organizzativo, per orientare le strategie educative in direzione delle specifiche esigenze del territorio di riferimento e delle priorità individuate a livello nazionale; in tale senso, nell'ottica del contrasto alla dispersione scolastica e del potenziamento disciplinare questo istituto, intende:

- venire incontro alle molteplici esigenze formative del richiedente;
- offrire opportunità di sostegno e orientamento agli studenti che intendono prepararsi nell'ambito degli assi specifici del CPIA o potenziare l'acquisizione della lingua italiana;
- favorire l'integrazione degli alunni in situazione di svantaggio permettendo l'ampliamento delle proprie competenze.

Tali intenti possono rappresentare un passo avanti nella direzione di una scuola più inclusiva.

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Il CPIA 4 di Roma, in via eccezionale e previa valutazione specifica da parte del Dirigente Scolastico o di un suo delegato, offre la possibilità di iscriversi come studente uditore esterno. Tale status consente all'uditore esterno di partecipare alle lezioni per le quali possiede i requisiti previsti dalla normativa vigente.

È consentita la frequenza agli uditori esterni provenienti sia dallo stesso istituto, sia da altre istituzioni scolastiche in rete con il CPIA 4.

L'ammissione è subordinata al rispetto della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, con particolare attenzione alle disposizioni applicabili agli ambienti scolastici, per garantire la sicurezza di tutti i partecipanti.

Art. 2

L'iscrizione si realizza a seguito di una formale istanza presentata dall'interessato. Tale istanza deve includere, in modo dettagliato, le motivazioni che giustificano la richiesta di iscrizione. Le motivazioni devono essere redatte in maniera chiara e completa, indicando le circostanze che supportano la sussistenza dei requisiti di ammissibilità e spiegando come questi siano soddisfatti. Inoltre, l'interessato può allegare eventuale documentazione di supporto per rafforzare la propria posizione e per facilitare la valutazione della domanda stessa.

L'uditore minorenni deve necessariamente essere iscritto da un genitore o dal suo tutore, per i minori non accompagnati.

CONDIZIONI E REQUISITI

Art. 3

L'ammissione alle lezioni è subordinata all'autorizzazione concessa dal Dirigente Scolastico, sentiti i docenti delle classi interessate, acquisita la domanda in forma scritta, che deve essere a lui indirizzata per tramite via email, valuta le motivazioni addotte dall'interessato.

Il Dirigente scolastico, tenuto conto della capienza delle aule, del numero complessivo degli alunni e di ogni altro elemento che possa ostare all'accettazione della stessa, in particolare tenuto conto della normativa riguardante la sicurezza sui posti di lavoro, dispone, esercitando il proprio potere discrezionale, l'ammissione o la non ammissione dello studente uditore.

Art. 4

L'uditore, salvo deroghe specifiche, è tenuto a versare una quota pari al contributo di Istituto relativo all'anno scolastico in corso, che comprende la polizza assicurativa per infortuni, in quanto equiparato a studente regolare.

Art. 5

Lo studente in possesso di specifici requisiti di base può essere ammesso, anche nel corso dell'anno scolastico, alla frequenza del corso richiesta in qualità di uditore.

Art. 6

Possono essere ammessi come uditori:

- a) ai corsi AALI studenti minorenni almeno sedicenni dei Percorsi di Primo livello per potenziare la lingua italiana o provenienti da istituzioni scolastiche in rete con codesto istituto;
- b) ai corsi dell'offerta formativa studenti almeno sedicenni provenienti da altri istituti scolastici in rete con il CPIA 4

ADEMPIMENTI

Art. 7

Il nome e il cognome dell'uditore compaiono sul registro della classe con apposita annotazione; Per tutela dello studente minorenni e comunque per ragioni di sicurezza, risultano annotati sul registro di classe.

Art. 8

Lo studente uditore assiste alle lezioni impartite all'interno del corso a cui viene assegnato, senza che ciò pregiudichi la regolare attività didattica riferita agli allievi regolarmente iscritti; a sua richiesta, l'uditore ha inoltre facoltà di sostenere prove di verifica anche se queste ultime non possono essere oggetto di valutazione né in itinere né alla fine dell'anno scolastico.

Non vi sono obblighi di registrazione delle valutazioni da parte dei docenti e della scuola.

Art. 9

L'uditore non ha facoltà di presentare domanda per essere ammesso come privatista agli Esami di Stato.

OBBLIGHI

Art. 10

L'uditore è tenuto a presenziare alle lezioni per intero, secondo l'orario di lezione o, eventualmente, secondo gli accordi presi col Consiglio di classe.

Non sono ammessi ingressi in ritardo o uscite anticipate che possano arrecare disturbo all'attività didattica.

Allo studente uditore non è permesso partecipare alle uscite didattiche e ai viaggi d'istruzione.

Art. 11

Lo studente uditore è obbligato a rispettare le prescrizioni sancite nel Regolamento d'Istituto e le istruzioni impartite dai docenti della classe durante le lezioni.

Art. 12

In caso di richiami o annotazioni disciplinari, il Consiglio di Classe potrà valutare la sospensione dalle lezioni; in caso di recidiva potrà essere deliberata la definitiva esclusione dello studente uditore dalle lezioni.

Art. 13

Non è richiesta la giustificazione di assenze. Lo studente uditore deve tuttavia uniformarsi agli orari scolastici concordati al momento dell'ammissione: l'ingresso in classe e l'uscita dalla stessa sono consentiti esclusivamente al termine delle lezioni.

Art. 14

Nel caso di studente minorenni e solo dopo reiterate assenze, il Coordinatore di classe avrà cura, tramite la Segreteria didattica, di informare i genitori o i tutori.

DISPOSIZIONI FINALI

La frequenza dell'uditore cessa con la fine delle lezioni o in data stabilita dal Consiglio di Classe.

Il Collegio dei docenti ha facoltà di chiedere la revisione di questo regolamento all'inizio di ogni anno scolastico.

Le eventuali variazioni sono soggette ad approvazione da parte del Consiglio d'Istituto.

Approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del giorno 14 Marzo 2025 con delibera n. 27.